Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

771ª seduta pubblica (notturna)
mercoledì 18 luglio 2012

Presidenza del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-27

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 29-128

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 129-130

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) ***PETERLINI. – Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo***

(216) ***COSSIGA. – Revisione della Costituzione***

(873) ***PINZGER e THALER AUSSERHOFER. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(894) ***D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1086) ***CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo***

(1114) ***PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali***

(1218) ***MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri***

(1548) ***BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale***

(1589) ***FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1590) ***CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo***

(1761) ***MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica***

(2319) ***BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica***

(2784) ***POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale***

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

(2875) ***OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati***

(2941) ***Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3183) ***FISTAROL. – Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province***

(3204) ***CALDEROLI ed altri. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3210) ***RAMPONI ed altri. – Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento***

(3252) ***CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PORETTI *(PD)* . . . . . *Pag.* 3
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* . . . . . 4, 5, 9 e *passim*
CALDEROLI *(LNP)* 7
DEL PENNINO *(Misto-P.R.I.)* 10
PASTORE *(PdL)* 14, 15
FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* 22

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 24
PERDUCA *(PD)* 24

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012 25

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

Articolo 5 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 30
Articolo 6 ed emendamenti 32
Articolo 7 ed emendamenti 36
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 57
Articolo 8 ed emendamenti 57
Articolo 9 ed emendamenti 58
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 61
Articolo 10 ed emendamenti 77
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10 81
Articolo 11 ed emendamenti 81
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 90
Articolo 12 ed emendamento 108
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 109
Articolo 13 ed emendamenti 118
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13 121

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 129

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 129

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 129

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti 130

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 21,07.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) ***PETERLINI. – Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo***

(216) ***COSSIGA. – Revisione della Costituzione***

(873) ***PINZGER e THALER AUSSERHOFER. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(894) ***D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1086) ***CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo***

(1114) ***PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali***

(1218) ***MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri***

(1548) ***BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente***

della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) ***FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1590) ***CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo***

(1761) ***MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica***

(2319) ***BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica***

(2784) ***POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale***

(2875) ***OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati***

(2941) ***Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3183) ***FISTAROL. – Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province***

(3204) ***CALDEROLI ed altri. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3210) ***RAMPONI ed altri. – Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento***

(3252) *CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni*
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana sono stati votati gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.0.204 che è stato accantonato. Passa dunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli successivi.

PORETTI *(PD)*. Il disegno di legge costituzionale in esame non rappresenta una risposta adeguata alla necessità di ricostruire il rapporto tra le istituzioni e la società civile. Peraltro, anche il dibattito sulla riforma del sistema elettorale perverrà ad un esito che punterà a salvaguardare le esigenze dei partiti piuttosto che a rinsaldare il legame tra elettori ed eletti.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. L'articolo 5 è condivisibile, anche se il fatto che si senta il bisogno di sancire nella Costituzione il dovere del parlamentare di partecipare ai lavori del Parlamento è un preoccupante segno di decadimento. È opportuno prevedere delle sanzioni sul piano economico e non solo politico per chi non partecipa ai lavori del Parlamento.

CALDEROLI *(LNP)*. Ritira tutti gli emendamenti a firma sua e del senatore Divina, ad eccezione del 7.224 e del 7.254, che il Gruppo LNP considera essenziali per l'approvazione dell'intero testo. È giusto prevedere in Costituzione il dovere di partecipare ai lavori del Parlamento e di legare a questo l'indennità. L'emendamento 7.224 tende ad evitare che venga di fatto soppressa la potestà legislativa così faticosamente attribuita alle Regioni con la riforma del Titolo V. L'emendamento 7.254 propone invece una più stringente differenziazione delle Camere nel processo di formazione delle leggi, atteso che il testo approvato dalla Commissione amplifica i limiti e le criticità dell'attuale bicameralismo perfetto.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Il bicameralismo non va criticato, bensì difeso perché determina notevoli benefici nelle democrazie mature. Esso va riformato differenziando le due Camere sulla base di criteri rappresentativi diversi, ma lasciando ad entrambe l'esercizio della funzione legislativa su tutte le materie, perché l'esame di un provvedimento da parte dei due rami del Parlamento assicura una migliore qualità della legislazione.

DEL PENNINO *(Misto-P.R.I.)*. Illustra in particolare due emendamenti che – in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione – hanno lo scopo di ridurre l'eccessivo numero di conflitti di attribuzione

tra Stato e Regioni causati dal meccanismo della legislazione concorrente. Con l'emendamento 7.205, si propone sostanzialmente di assegnare alla Camera le materie di competenza statale e al Senato quelle di competenza regionale, attualmente affidate alla legislazione concorrente. Tra le materie sottoposte alla competenza bicamerale, andrebbe aggiunta – data la sua rilevanza – la protezione civile. In alternativa, qualora non si voglia abolire il sistema della legislazione concorrente, si potrebbe differenziare la competenza tra i due rami del Parlamento prevedendo che la Camera esamini in prima lettura le materie di competenza statale e che il Senato faccia altrettanto per quelle di competenza regionale, come suggerito con l'emendamento 7.204. Dall'accoglimento delle modifiche proposte in tema di legislazione, dipenderà il suo consenso e quello della senatrice Sbarbati sull'intero disegno di legge.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Il giudizio sull'articolo 7 del disegno di legge, che riguarda il procedimento legislativo e la ripartizione delle competenze tra le due Camere, non può che essere negativo, dal momento che si è tentato in maniera timida e insoddisfacente di superare il bicameralismo perfetto, stabilendo che – oltre ad un certo numero di materie sottoposte ad un vaglio bicamerale – il Senato esaminerà per primo le materie soggette a competenza concorrente, mentre alla Camera comincerà l'*iter* di tutte le altre. Appare inoltre farraginoso il meccanismo che assegna ad una Camera la facoltà di richiamare il provvedimento esaminato nell'altro ramo del Parlamento per proporre modifiche non vincolanti, mentre la previsione che il Governo possa addirittura stabilire la data entro cui un proprio disegno di legge debba essere votato rischia di espropriare il Parlamento delle sue prerogative. Non è infine accettabile che i disegni di legge siano assegnati alle Camere in base ad un criterio di prevalenza – che è troppo indeterminato, soprattutto a fronte di provvedimenti *omnibus* – con giudizio dei Presidenti delle Camere ritenuto insindacabile e dunque inappellabile.

PASTORE *(PdL)*. L'impianto dell'articolo 7 è il frutto del meritorio tentativo di modificare l'attuale sistema di legislazione, che causa un eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Si conferma il sistema bicamerale con riferimento alla funzione politica connessa al voto di fiducia al Governo e si velocizza l'*iter* di approvazione delle leggi affiancando ad una lettura ordinaria tradizionale un percorso legato al meccanismo del silenzio-assenso delle due Camere, garantendo in ogni caso un'approvazione, esplicita o implicita, da parte di entrambi i rami del Parlamento. Al fine di assicurare una corsia preferenziale ai provvedimenti considerati dall'Esecutivo particolarmente rilevanti, si introduce il sistema del cosiddetto voto bloccato, che però andrebbe disciplinato con specifiche norme procedurali nei Regolamenti parlamentari. Bisognerebbe inoltre espungere dal testo il riferimento alla categoria alquanto indefinita delle «leggi della Repubblica» ed escludere i provvedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari dall'elenco delle proposte di legge esaminate con proce-

dura ordinaria. Occorre infine rimeditare il ruolo dei venti rappresentanti regionali, chiamati a legiferare su materie non coincidenti con quelle inserite nell'articolo 72 della Costituzione proposto dalla Commissione. Anticipa che gli emendamenti presentati all'articolo 9 ripropongono pedissequamente il testo elaborato dalla Commissione Bicamerale presieduta dal presidente D'Alema.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. L'articolo 8 non risolve la questione del rinvio di un testo nel suo complesso da parte del Presidente della Repubblica alle Camere, quando la censura riguardi solo alcune disposizioni. Coglie l'occasione per ricordare, in merito all'articolo 7, che in tema di decretazione d'urgenza e legislazione delegata è indispensabile una pronuncia paritaria di Camera e Senato. L'emendamento 9.0.200 prevede che, nel caso in cui il Governo ecceda la delega assegnatagli dal Parlamento, le Camere possano espungere dal testo le disposizioni difformi rispetto ai criteri direttivi della delega stessa. L'emendamento 11.215 propone una norma anti-ribaltone, stabilendo che la mozione di sfiducia debba essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere e con voto favorevole della maggioranza sia dei senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni.

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. La radicalizzazione dello scontro politico cui si è assistito nel corso della seduta pomeridiana ha assestato il colpo definitivo alla riforma in esame. Un Parlamento prossimo alla scadenza appare poco idoneo a elaborare modifiche costituzionali la cui discussione dovrebbe svolgersi al riparo della competizione politica ed elettorale. L'emendamento 13.0.201 prevede di istituire, tramite elezione a suffragio universale diretto, un'Assemblea costituente cui affidare l'elaborazione di una proposta di revisione di alcune parti della Costituzione che sarà sottoposta a *referendum* popolare confermativo.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PERDUCA *(PD)*. Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-04869 che riguarda la vicenda del maresciallo Marco Comellini vittima di mobbing.

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 19 luglio.

La seduta termina alle ore 22,34.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 21,07).*

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) ***PETERLINI. – Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo***

(216) ***COSSIGA. – Revisione della Costituzione***

(873) ***PINZGER e THALER AUSSERHOFER. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(894) ***D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1086) ***CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo***

(1114) ***PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali***

(1218) ***MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri***

(1548) ***BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale***

(1589) ***FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1590) ***CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo***

(1761) ***MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica***

(2319) ***BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica***

(2784) ***POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale***

(2875) ***OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati***

(2941) ***Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3183) ***FISTAROL. – Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province***

(3204) ***CALDEROLI ed altri. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3210) ***RAMPONI ed altri. – Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento***

(3252) *CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni*
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 21,08)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana si è conclusa la votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.0.204 (testo 2) che è stato accantonato.

Come convenuto, procederemo ora alla sola illustrazione degli emendamenti.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, l'ironia della sorte vuole che l'articolo 5 reciti: «L'articolo 69 della Costituzione e sostituito dal seguente: "Art. 69. – I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge"».

Parlo di ironia perché, evidentemente, chi in Commissione ha lavorato per arrivare a questo testo poi, forse per il susseguirsi degli eventi, ha deciso di abbandonare anche questa parte; evidentemente, il senso del dovere è venuto meno ai sostenitori di questa riforma della Costituzione.

In quest'Aula ora siamo una ventina. Certamente non possono essere mossi rimproveri a noi radicali che, fin dall'inizio, abbiamo cercato di sottolineare che non è così che si fa una riforma della Costituzione, che non è così che si risponde alla richiesta della piazza di dimezzare il numero dei parlamentari e il relativo stipendio, o di eliminarci, addirittura. Evidentemente, questo non è il modo più adeguato per rispondere alla necessità di riaprire un collegamento tra le istituzioni e la cosiddetta società civile; rapporto che evidentemente si continua a sfilacciare, ma per ben altri motivi: non perché sono troppi i parlamentari o perché troppo pagati, ma piuttosto per il lavoro che non viene fatto o, peggio ancora, per quello che viene fatto.

Fin dall'inizio, dunque, abbiamo sollevato la questione che, se si doveva riallacciare il rapporto con la società civile, forse si doveva iniziare dalla legge elettorale, che avrebbe dovuto ricreare il collegamento tra eletti ed elettori.

La riforma elettorale ora è di nuovo un argomento all'ordine del giorno dei giornali, ma anche da quel dibattito ancora non si sa come

se ne uscirà. Certamente, se se ne uscirà in qualche modo sarà solo per le convenienze dei partiti che potranno decidere le preferenze o altro, non certo per ripristinare un collegamento tra eletti ed elettori.

L'ironia della sorte era quella che ci faceva discutere di questo articolo 5, e avevamo addirittura presentato emendamenti, ad esempio, per cercare di raccordare e proporzionare l'indennità ai lavori cui i singoli parlamentari avrebbero potuto destinare il loro tempo, seguendo l'attività delle Commissioni e dell'Aula. Ma, come dicevo, la sorte lascia decisamente quest'Aula vuota. Un'Aula che ha visto questa riforma della Costituzione andare «ad organetto», con i tempi che si dilatavano e restringevano, ancora una volta secondo solo ed esclusivamente esigenze mediatiche.

Poc'anzi è stato rimproverato che ora si andrà di fretta. Ma forse qualcuno non si è ricordato di non essersi scandalizzato quando a presiedere quest'Aula era il presidente Schifani e veniva dato neanche un minuto per illustrare gli emendamenti che parlavano del dimezzamento del numero dei senatori e dei parlamentari. Veniva dato un minuto semplicemente perché c'erano i tempi dei telegiornali che stringevano e, altrimenti, la notizia non usciva in tempo per dire che il Senato aveva dimezzato i parlamentari.

Ora che i telegiornali non ci seguono, siamo qui in venti e possiamo parlarci tranquillamente. Sappiamo benissimo, come è emerso ieri e oggi ancor di più, che questa riforma evidentemente a nessuno interessa più di tanto e sappiamo bene che, come finale del libro giallo, essa non andrà da nessuna parte.

Sinceramente, non siamo sadici né masochisti. Poiché inutilmente illustreremmo degli emendamenti in questa fase, rimanderemo il nostro lavoro di parlamentari, ossia l'illustrare le ragioni che ci hanno indotto a presentare questi emendamenti, alla sede delle dichiarazioni di voto, quando, immaginiamo domani,la seduta sarà forse un pochino più frequentata – perché si voterà, e quindi c'è anche la diaria di mezzo – e ci sarà anche una platea che, forse, se vorrà, ascolterà le ragioni che ci hanno spinto a presentare gli emendamenti radicali a questa riforma della Costituzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, vuole svolgere un intervento solo sull'articolo 5 o un intervento complessivo anche su altri articoli?

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Una cosa alla volta: adesso parliamo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. L'articolo 5, per l'appunto, recita: «L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge"». Questo è il testo base.

Qui vi sono due punti, sui quali richiamo l'attenzione dei superstiti colleghi (e rimarco che stiamo riformando la Costituzione in circa dieci senatori della Repubblica).

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, lei sa benissimo che i senatori possono seguire i lavori anche ciascuno nella propria stanza. Può presumere che la stanno ascoltando tutti quanti e che l'attività parlamentare si svolge nel pieno della sua regolarità.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Sicuramente. Infatti c'è chi sostiene che basterebbe che ci stesse qui uno per Gruppo, e gli altri se ne potrebbero stare a casa.

PRESIDENTE. Quello lo si sostiene sul voto. Qui stiamo sull'ascolto: ancora l'obbligatorietà dell'ascolto non esiste.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Presidente, lei fa benissimo, ed è encomiabile quando difende l'istituzione nel suo formalismo. Io, invece, che ho abbandonato in questa legislatura ogni freno inibitorio e formalistico (mi dicono che sono un piccolo Cossiga *post litteram*, un picconatore) parlo a ruota libera!

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, il fatto che lei intervenga su tutti gli articoli dimostra invece che è un sostenitore coerente della validità dell'istituzione parlamentare.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Lei sa che i suoi interventi sono mirati non soltanto all'attività parlamentare, perché qualunque italiano, un domani, voglia fare una ricerca può studiare sul punto come si è espresso un parlamentare.

Quindi lei, come la senatrice Poretti e gli altri senatori, svolge un'azione di cui tutti devono esserle grati.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Lei mi fa troppo onore.

L'articolo 5 del provvedimento al nostro esame contiene due affermazioni: la prima è che i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni. Ora, questo è il segno del decadimento delle istituzioni, perché quando sentiamo il bisogno di stabilire in un precetto il dovere di partecipare ai lavori parlamentari significa che la norma insegue il degrado della realtà. I latini classici affermavano che, quando col diritto si devono stabilire norme, obblighi e

così via, significa che c'è l'allentamento dei costumi, altrimenti non ci sarebbe bisogno di normare. Era vero. E così sta accadendo.

Se sentiamo il bisogno di affermare che si ha il dovere di partecipare stiamo dicendo che dopo aver mangiato bisogna lavarsi i denti, che quando uno si alza poi rifà il letto. È di tutta evidenza che se ci candidiamo al Parlamento abbiamo l'obbligo istituzionale e morale di partecipare ai lavori. C'è bisogno di una norma che lo affermi? È roba da matti. Non è che io disapprovi la norma, semplicemente sta dicendo una banalità che mi allarma, mi preoccupa. Inoltre, sempre l'articolo 5 afferma che i parlamentari ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Questo si lega all'attuale articolo 69 della Costituzione secondo cui appunto i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

A quest'ultimo riguardo ricordo che, sempre per questa linea picconatrice che gioca quasi sul filo dell'assurdo (può sembrare quasi che uno si sia impazzito, invece no, sta semplicemente registrando da anni quello che sta accadendo nell'opinione pubblica), come i nostri egregi funzionari sanno, sono depositario di una proposta di legge costituzionale estrema, parossistica, secondo cui tutte le cariche elettive, da Presidente della Repubblica fino a consigliere di quartiere, anche di secondo grado, sono totalmente gratuite. Chi non si vuole candidare non si candida: io sono disposto a candidarmi lo stesso. Gratuite. È stato detto che si tratta di una provocazione. Sarà quello che vi pare. Tanto se si stabilisce come compenso 10 è troppo, 8 è troppo, 2 è troppo, 1 è giusto, però è rubato perché il parlamentare non fa niente e non si cura degli interessi dei cittadini. Tutto è troppo. Benissimo. Allora, ripartiamo da zero. Dopodiché, la sensibilità e la spinta democratica diranno come bisogna organizzare questo delicato e pruriginoso aspetto.

La conclusione pratica di quello che dico sempre sul filo del paradosso è che l'articolo 5 è dunque condivisibile, e che quindi il complesso degli emendamenti poco può attribuire o conferire di più a questo testo, tant'è che si tratta di uno dei pochi articoli sul quale personalmente non ho presentato emendamenti, proprio perché alla fine è una formula accettabile. Però, per chi guarda esegeticamente la norma e va a vedere ciò che c'è sotto, dietro o avanti, è preoccupante, nella parte in cui avvertiamo il bisogno di scrivere il dovere di partecipare ai lavori, fermo restando che bisogna realisticamente prendere atto della situazione. E dunque personalmente sono assolutamente favorevole a che vi siano misure sanzionatorie anche sul piano economico. Ripeto, anche sul piano economico, perché vorrei che la sanzione fosse di carattere essenzialmente politico e istituzionale. È necessario che in qualche modo vi sia una sanzione per chi non partecipa ai lavori sia dell'Assemblea che delle Commissioni, poiché non v'è bisogno di essere come noi, più anziani di mandato parlamentare, per sapere che il lavoro delle Commissioni è fondamentale e anche il lavoro dell'Aula, anche nella sede dell'illustrazione degli emendamenti e durante il confronto delle opinioni, è importante, e non solo nel momento, che non oso più definire sacro (perché consiste nello spingere un bottone in cui si vota con un dito).

Quindi, dichiaro la mia adesione all'articolo 5, ma con queste non lievi osservazioni. *(Applausi dei senatori Gramazio e Mura).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALDEROLI *(LNP)*. Preannunciando che illustrerò in questo intervento anche gli emendamenti presentati agli altri articoli, comunico che l'emendamento 6.202 è stato ritirato dai presentatori, così come sono stati ritirati tutti gli emendamenti a firma mia e del collega Divina. Detti emendamenti, infatti, sono stati in parte oggetto di una valutazione positiva da parte della Commissione, per cui sono stati già inseriti nel testo.

Fra l'altro, a seguito dell'intervento del collega che mi ha preceduto, mi onoro di aver previsto il dovere del parlamentare di partecipare ai lavori. Se fosse da me dipeso, avrei strettamente correlato l'indennità alla partecipazione ai lavori. È vero quanto si dice rispetto alla libertà da vincoli di mandato, ma è anche giusto dire che, se si prende una indennità per compiere un lavoro, quel lavoro deve essere fatto e non si deve fare altro nella vita, se non partecipare ai lavori nelle Aule parlamentari e nelle Commissioni per guadagnarsi quella indennità.

In merito a tutti gli altri emendamenti da noi presentati, li abbiamo ritirati tutti ad eccezione di due che poniamo come pregiudiziali rispetto ad una nostra valutazione positiva della riforma nel suo complesso. Si tratta degli emendamenti 7.224 e 7.254.

In merito all'articolo 7, e quindi alla modifica dell'articolo 72 della Costituzione, rispetto al testo licenziato dalla Commissione, inizialmente avevamo espresso una valutazione assolutamente negativa rispetto ad una riforma che in termini di riforma aveva ben poco. Addirittura avrebbe rappresentato una controriforma rispetto a quel poco di federalismo introdotto nel 2001 con la modifica del Titolo V, Parte II della Costituzione, con la quale si introdussero nuovi criteri circa le materie concorrenti e le modalità di esecuzione della potestà legislativa regionale.

Con un intervento al testo redatto dal relatore, attraverso un emendamento, si è introdotta una clausola che definirei abbastanza truffaldina con la quale si dice quanto segue: «La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale».

È evidente che l'inserimento di questo periodo avrebbe di fatto sottratto e soppresso la potestà legislativa regionale così difficilmente portata a casa con la modifica del Titolo V. Sarebbe inverosimile, in una riforma che tenderebbe ad una trasformazione in senso federale dello Stato, che la potestà legislativa della Regione venisse attribuita nuovamente a livello centrale, andando contro la prassi costituzionale e soprattutto contro la storia. Al riguardo, poco incisivi sono i richiami all'unità giuridica ed econo-

mica della Repubblica. Ricordo, in base all'articolo 120 della Costituzione, che proprio a tutela della stessa c'è il potere sostitutivo dello Stato. Quindi, neppure questo può essere richiamato, se non per pensare che è un atto superfluo la potestà legislativa delle Regioni.

Sono molto soddisfatto che altri colleghi, soprattutto quelli che rappresentano i partiti delle autonomie, abbiano sottoscritto il nostro emendamento 7.224, perché è evidente che diversamente si va a ledere una potestà della Regione conquistata con tanta difficoltà.

L'emendamento 7.254 va ad incidere sul sempre discusso bicameralismo e sull'esame bicamerale delle leggi. È forse da decenni che stiamo affrontando la materia del bicameralismo che, come tutti sappiamo, nella forma del bicameralismo perfetto esiste solo nel nostro Paese.

Al riguardo abbiamo sviluppato una specializzazione rispetto alle competenze della Camera e del Senato in termini di funzione legislativa diversa, distinguendo tra materie di competenza dello Stato attribuite alla Camera, e materie attribuite invece al Senato ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché dell'articolo 119, oltre alle materie riguardanti le leggi inerenti al territorio o alle Regioni.

In una prima stesura del testo, rispetto a queste materie che dovrebbero essere tendenzialmente attribuite ad uno dei due rami del Parlamento, la Camera o il Senato avrebbero espresso l'ultima parola. È stata introdotta però all'ultimo momento una modifica nel testo proposto dal relatore, per cui sarebbe stato sufficiente il richiamo da parte di una delle due Camere rispetto all'altra per riportare all'approvazione della copia conforme di una legge, con il ritorno quindi al bicameralismo perfetto.

Non ho mai condiviso il bicameralismo perfetto, e a parole non lo condivide nessuno, anche se poi nei fatti vedo che si cerca di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Una cosa però è certa, e cioè che, se il testo dovesse rimanere così com'è, non solo saremmo ritornati al bicameralismo, ma avremmo introdotto degli ulteriori passaggi, per cui i tempi e le complicazioni si amplificherebbero ancora di più rispetto a quelli attuali.

A questo punto mi chiedo se, quando si fanno proposte del genere, ci si renda conto di quanto costino la Camera e il Senato e di quanto sia costato, non solo in termini economici, ma anche sociali e di mancata crescita, il continuo balletto delle *navette* fra Camera e Senato, magari solo per una virgola.

Mi sembra dunque che la novità introdotta all'ultimo momento in Commissione debba essere soppressa con il nostro emendamento.

È evidente che questi sono due passaggi fondamentali, accanto alla riduzione del numero dei parlamentari, all'introduzione del Senato federale e – perché no – del semipresidenzialismo, su cui poi ci pronunceremo in sede di dichiarazione di voto, ma che ci vede assolutamente favorevoli. Sicuramente il nostro voto favorevole dipenderà dal fatto che le Regioni non vengano espropriate della loro funzione legislativa e che non si ritorni ad un bicameralismo più che imperfetto, perché diversamente avremmo

soltanto allungato i tempi, aumentato i costi e avremmo preso veramente in giro i cittadini. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Nessa).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signor Presidente, mi consenta di fare una breve considerazione sul complesso dell'articolo 6. Contrariamente ad altri, senza alcuna differenza di schieramento né solidarietà precostituita, io sono un difensore del bicameralismo, cioè ritengo che una democrazia articolata e matura si giovi fortemente del bicameralismo.

Come avrete avuto la bontà di notare, quando, insieme ad altri colleghi, che mi hanno seguito in questo lavoro, abbiamo presentato emendamenti che io ho difeso in quest'Aula, lo abbiamo fatto sempre alla luce del criterio del bicameralismo, ma auspicando, agognando e prefigurando una differenziazione organica ed ontologica tra le due Camere. Abbiamo sostenuto cioè che, se si differenzia il bicameralismo in modo efficace, lo si fa perché una Camera fa riferimento ad un criterio rappresentativo democratico dei cittadini, mentre l'altra rappresenta sempre il corpo elettorale e i cittadini, ma sotto altro profilo, sotto altra aggregazione di interessi legittimi, di competenze, di partecipazione localistica.

Ho spiegato ampiamente la mia posizione, con parole che non sto qui a ripetere, perché riteniamo che le due Camere debbano essere differenziate. Anzi, con riferimento alla Camera politica, come io chiamo la Camera alta – e la definisco «alta» non già perché «più anziana», com'era una volta, ma perché è quella politica – ho precisato che deve essere quella che ha una primazia, cioè quella che è la sintesi di tutti i valori e deve dire l'ultima parola su tutti i disegni di leggi, su tutti i provvedimenti.

Questa è la differenziazione forte. Ma devono avere la stessa competenza. I disegni di legge cioè devono passare per le due Camere, differenziate queste ultime, ma con poteri sulle stesse materie. Allora si ha veramente il doppio filtro, la doppia griglia, la doppia competenza, il doppio esame. Altrimenti, cari colleghi, ci dibattiamo in un vicolo cieco, senza via d'uscita.

C'è chi mette in caricatura il bicameralismo dicendo male della *navette*, che rallenta l'*iter*. Vorrei sapere qual è questa legge, se me ne sapete semplificare una, che se non passa entro dieci giorni crolla l'Italia! Fatemi un esempio e vi dirò grazie. Magari ci fossero leggi così efficaci, rivoluzionarie e incisive che se non passano in una settimana cambia il destino economico o sociale del Paese. Io non ne vedo neanche una e non è da ieri sera che sono in Parlamento.

Allora, qui il problema non è la *navette*. La *navette* è virtuosa. Chi dice che è il Parlamento a storpiare le leggi da un ramo all'altro dice

una cosa non vera. Qualche volta può darsi che le complichi, ma il più delle volte cerca di rimediare a strafalcioni non indifferenti che spesso partono anche dall'origine, cioè dagli uffici legislativi dei Ministeri, e quindi sempre dagli stessi *spin doctors*, teste d'uovo che non so se siano tali o di altro genere. La conclusione pratica è che dopo i Governi sposano queste leggi e pretendono talvolta di imporle anche col voto di fiducia.

Il bicameralismo pertanto è una grande risorsa se coraggiosamente riformata; non per sopprimerla, non intendendola demagogicamente come un impaccio: quasi diamo in pasto alla gente che se invece di due Camere fosse una sarebbe più rapida la procedura e si pagherebbe meno la democrazia. Su questo non sono assolutamente d'accordo. Un conto è diminuire congruamente e ragionevolmente il numero dei parlamentari; un conto è sopprimere il bicameralismo, che è una grande risorsa.

Ecco perché dico che con l'articolo 6 si può togliere la parola «collettivamente? ma sempre che non significhi rinunciare al bicameralismo. Lo vedremo sull'articolo 7. Può darsi che sia ridondante, e forse anche un'espressione poco elegante, se vogliamo dire anche un po' datata, però bisogna capire che significa quando togliamo «collettivamente?. Saremo più precisi sull'articolo 7. *(Applausi del senatore Nessa).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DEL PENNINO *(Misto-P.R.I.)*. Signor Presidente, data la «grande» affluenza, mi riservo di esplicitare meglio le ragioni che sostanziano i miei emendamenti in sede di dichiarazione di voto. Ed illustrerò quindi, per non far perdere tempo né a lei né ai colleghi, sia l'emendamento 7.205, sia il 7.204.

Essi si basano su un principio: la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, l'abolizione o quanto meno la riduzione delle competenze della legislazione concorrente.

Sappiamo tutti – e lei che è un fine giurista lo sa prima di ogni altro – che la legislazione concorrente è stata l'elemento che ha determinato il massimo dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, che ha ingolfato la Corte costituzionale, ha prodotto una giurisprudenza della Corte costituzionale che ha riscritto in parte il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. E allora io propongo, collegandomi strettamente alla sostanza di questa riforma, che siano assegnate alla Camera una serie di competenze che, invece, sono assegnate alla legislazione concorrente e, quindi, al Senato. Non sto a illustrarle adesso. Le illustrerò poi, in dichiarazione di voto. E io propongo che sia assegnata al Senato una serie di competenze che vengono invece sottratte alla competenza concorrente e affidate alle Regioni.

C'è una semplificazione del sistema del Titolo V, che prevede le due competenze principali (quella dello Stato e quella delle Regioni) e che affida, quindi, alle competenze della Camera tutte le materie che sono assegnate alla competenza dello Stato e affida al Senato, che è espressione

delle autonomie regionali (e non entro qui nella polemica sul Senato federale o non federale), le competenze che invece sono assegnate alle Regioni.

Per il resto, non incido particolarmente sul testo approvato dalla Commissione per quanto riguarda le materie di competenza bicamerale. Aggiungo solo che fra le materie di competenza bicamerale occorre mettere anche la protezione civile, perché è tema di tale rilevanza che non può essere affidato a un voto monocamerale.

Con l'emendamento 7.204, qualora non si accettasse l'abolizione del sistema della legislazione concorrente e lo si volesse mantenere, io cerco di differenziare le competenze indicate dalla legislazione concorrente fra le due Camere, prevedendo che quelle materie che io vorrei assegnare allo Stato e, quindi, alla Camera, siano assegnate in prima lettura alla Camera e che quelle materie, che io invece voglio riconoscere alle Regioni, siano assegnate in prima competenza al Senato, con due sole correzioni, su cui adesso non mi soffermo, che riguardano le lettere *p), s)* e *z)* del secondo comma dell'articolo 117, che mi riservo di illustrare meglio in sede di dichiarazione di voto.

Credo che questo non stravolga il testo della Commissione, ma lo razionalizzi, e razionalizzi soprattutto un sistema, quello della legislazione concorrente, su cui già la riforma del 2006 (e vedo il collega Pastore presente) aveva cercato di incidere. Certo, io incido in modo molto più drastico di quanto non fece la riforma del 2006, ma ritengo che se vogliamo fare una riforma seria, prescindendo dai motivi di scontro che ci sono su altri temi fra le forze politiche maggiori in Parlamento, questo sia un contributo minimo a ricostruire un tessuto dello Stato in cui si pone fine alla contraddizione fra le competenze dei diversi organi costituzionali, al conflitto permanente fra Regioni e Stato.

Si difende una separazione – anzi, direi meglio, una separatezza di competenze – che è indispensabile. Abbiamo modellato la legislazione concorrente sul sistema tedesco. Ma il sistema tedesco è nato come Repubblica federale iniziale che dava al *Bundesrat* precise competenze costituzionali e al *Bundestag* altre carte e altre competenze costituzionali. Quella del Titolo V è una scopiazzatura, mi consenta, signor Presidente, che non si colloca in un disegno organico di riforma come era quello adottato nella Repubblica federale tedesca. È un pasticciaccio. Stiamo mettendo mano alla riforma della Costituzione. Adesso non entro nei temi che ci dividono, cioè quello del Senato federale, del presidenzialismo o del cancellierato: affronto solo questo aspetto, e dico che è un aspetto fondamentale, da cui dipende, a seconda dell'accoglimento, anche il consenso complessivo della senatrice Sbarbati e mio sul testo di riforma.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, spero di farvi dilapidare solo un po' di tempo su questo articolo 7, che, come sapete, è il cuore della riforma, o per lo meno lo era, nel senso che ormai il dibattito politico ha spostato fortemente l'attenzione

sulla natura del Senato e sulla proposta semipresidenzialista, quindi sull'elezione diretta del Capo dello Stato. Questo è.

Dirò di più: quello che abbiamo ascoltato è sempre un tambureggiante dibattito che in realtà dimentica una cosa molto semplice che dobbiamo dire con onestà e cioè che nei mesi scorsi c'è stato qualcosa di grosso, ci sono state le elezioni, c'è stata la frana del consenso, un sommovimento nei flussi di consenso dell'opinione pubblica. Quindi, non era concepibile che non si reagisse a questo fatto nuovo con proposte forti e incisive che cambiassero lo scenario.

Ebbene, parlando ora dell'articolo 7, quello che attiene al procedimento legislativo e alla ripartizione delle competenze, debbo dire che ne sono alquanto insoddisfatto. Ne sono molto insoddisfatto sotto molteplici profili. Prima di tutto, perché, come ho detto, sono un credente nel bicameralismo, e quindi aver scelto la strada di superare il bicameralismo adottando una caricatura di bicameralismo, perché in definitiva non si ha il coraggio né di superarlo del tutto né di renderne efficiente la differenziazione è qualcosa che non mi convince. In modo particolare, abbiamo visto che si è fatta la scelta di rendere alcune materie del tutto bicamerali; poi ci sono altre materie per le quali si comincia da un ramo, oppure dall'altro: precisamente, si comincia dal Senato essenzialmente per quelle materie che sono a competenza concorrente Stato-Regioni, e invece per le altre si parte dalla Camera.

Ora, se fosse stabilita soltanto la regola della Camera da cui partire, potrei perfino condividerla. Il problema è che dopo ci si inventa pudicamente un meccanismo di eventuale richiamo da parte dell'altra Camera. Intanto non si è fatta la scelta coraggiosa di stabilire, seppur si voleva fare (magari io non sarei stato d'accordo), una cesura netta tra le due aree di competenza. Allora si adotta un *medium remedium* e precisamente si stabilisce che, dopo la Camera di partenza, l'altra Camera, con un meccanismo alquanto barocco e non so quanto destinato a funzionare, in cui c'è una quota di parlamentari che deve formulare la richiesta di richiamo, a maggioranza deve deliberare tale richiamo; allora viene il richiamo, dopodiché, con un potere sostanzialmente solo consultivo, la Camera che ha richiamato può deliberare delle mere proposte di emendamento, sulle quali però si pronuncia definitivamente la Camera di partenza.

Ebbene, noi abbiamo ormai esperienza parlamentare in abbondanza che dice che di tutto quello che non è vincolante ma è un mero parere di proposta non se ne infischia nessuno. O dico cosa falsa? Qualcuno si interessa dei pareri che le nostre Commissioni danno all'altra Commissione, quella di competenza primaria? Una volta che ha la competenza se ne infischia, non c'è niente da fare. Se la Presidenza della Camera o del Senato non dà la competenza congiunta a due o più Commissioni permanenti (generalmente a due), le altre possono dare tutti i pareri più fondati e pertinenti che vogliono, tanto quella che ha la competenza se ne infischia.

Qualcuno si interessa dei pareri che vengono dati da Commissioni straordinarie, che ormai neanche le so più contare tra Camera e Senato

quante sono, per la semplificazione legislativa e così via? Niente, l'organo deliberante se ne infischia perché ha il suo potere definitivo, che oltretutto è molto delegato alle decisioni prese in sede extraparlamentare o ai livelli apicali, e così, ripeto, uno se ne infischia dei pareri.

Abbiamo mantenuto in piedi il CNEL, che è deputato ad esprimere pareri. Qualcuno si interessa dei pareri che dà il CNEL, o qualcuno glieli sollecita, anche in materia di economia e del lavoro, vivaddio come si chiama il CNEL? Assolutamente no, in tanti anni non ho mai visto tener conto di un parere di questo organo pur costituzionalmente presente, vivo (vivo non vegeto o forse vegeto ma non vivo, scegliete voi).

Questa storia che uno possa formulare una proposta di modifica, tanto delibera la Camera di partenza, è una presa in giro, è una burletta: tanto delibera solo quella là. Non solo, ancor peggio: tanto ci sono di mezzo anche i voti di fiducia, che si assommeranno. E qui si lega altro contenuto dei miei emendamenti.

Nel percorso legislativo previsto nel testo base c'è una previsione che sicuramente ai colleghi non è sfuggita, perché tutti sicuramente l'hanno approfondita come me e anche più di me. Non solo sono previsti dei percorsi agevolati o accelerati che il Governo può attivare (il Governo chiede che sia data priorità a una propria proposta, a un proprio disegno di legge, e fino a qui – dico la verità – lo condivido; è giusto che l'Esecutivo, in vista della realizzazione del suo programma, possa chiedere una corsia accelerata e una priorità per i suoi disegni di legge, specie i più importanti, lo condivido), ma nell'articolo 7 – come voi sapete – c'è scritto molto di più, e precisamente che può chiedere addirittura che sia stabilita una data fissa, non entro la quale il Senato o la Camera debbano prendere in esame, affrontare il disegno di legge, ma entro la quale lo debbono votare. Si stabilisce proprio una scadenza, si mette in mora. Se poi non si è ottemperato alla scadenza, allora praticamente c'è una sorta di supervoto di fiducia blindato per il quale si può solo votare senza altra aggiunta né discussione, articolo per articolo, il disegno di legge, come esso è.

Abbiamo, praticamente, una larga espropriazione, sistematica, delle Camere parlamentari; abbiamo il voto di fiducia, che già occupa ormai i nove decimi dei nostri percorsi legislativi; e in più, all'articolo 7, abbiamo questo rincaro di dose per il quale il Parlamento se ne può anche andare a casa, perché tanto il Governo, attivando questo ulteriore strumento ha stabilito un supervoto di fiducia con il quale blinda tutto.

Ma l'insidia è ancora più grave. Basta una parolina, come voi mi insegnate, alle volte. Qui stiamo stabilendo la competenza dell'una o dell'altra Camera attraverso il termine «prevalentemente?. E questa è la ragione per la quale illustro i miei emendamenti che cercano di sopprimere questi passaggi o di attenuarne, a mio avviso e a quello dei colleghi che hanno firmato gli emendamenti stessi, la portata negativa. Infatti, per stabilire la competenza dell'una o dell'altra Camera si guarda al contenuto prevalente del provvedimento.

Voi mi insegnate che prevalente è solo un criterio di riferimento, ma non è né geometrico né matematico né oggettivo né preciso, per cui qual-

cuno può ritenere prevalente una materia di competenza di una Camera e qualcun altro può ritenere prevalente la competenza dell'altra; tanto più che il degrado della prassi politica e parlamentare sta prevedendo ormai provvedimenti *omnibus*. Sapete benissimo che ormai non facciamo altro che esaminare testi di legge di 100, 120, 130 articoli, che vanno dai trasporti al risparmio, dalla giustizia alla difesa, dall'economia agli enti locali.

Qual è dunque il contenuto prevalente? Non si sa. Questo può dar luogo ad una evasione molto grave della competenza, che pure costituzionalmente stiamo riservando all'una e all'altra Camera. Infatti, con la scusa del prevalente, quando qualcuno vuole aggirare la competenza di una delle due Camere, perché magari non fa comodo al Governo o a chicchessia, inserisce il grosso delle norme di competenza di una Camera, ci infila anche un'importante norma, che non è quantitativamente prevalente, che sarebbe di competenza dell'altra, e a questo punto la Camera precipuamente competente viene espropriata della propria competenza, perché quella materia sta insieme ad altre tre o quattro materie e quindi viene «tirata via?. In questo modo la competenza viene aggirata e violata. Non ho dubbi che in tal modo venga violato non solo lo spirito della Costituzione, ma praticamente anche la lettera. Per questo propongo di sopprimere il termine «prevalentemente», nella maniera più assoluta.

Ciò si lega anche a un altro mio emendamento che richiama qualcosa che era presente nel testo di partenza e che è stato tolto, perché di solito c'è l'abitudine di togliere le cose buone, laddove si dice che le leggi debbono avere un contenuto omogeneo, mirato. Se non sbaglio il Capo dello Stato ha predicato diverse volte che una corretta procedura legislativa dovrebbe prevedere testi omogenei, non polverizzati nelle competenze. È chiaro infatti che se il contenuto non è omogeneo si presta automaticamente all'abuso di cui ho appena parlato.

Il tutto si completa con un'altra norma... *(Richiami del Presidente).*

Signor Presidente, le chiedo molto perdono, però l'abbiamo detto sia in Commissione sia in Aula che l'articolo 7 rappresenta sostanzialmente tutta la riforma.

PASTORE *(PdL)*. Può riprendere il discorso dopo.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Dopo quando, onorevole collega?

PRESIDENTE. Potrebbe intervenire nell'illustrazione dell'articolo 8, anche perché le ho già concesso tre minuti oltre il tempo previsto.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Ho capito, signor Presidente, ma se tutta la riforma è contenuta nell'articolo 7, mi chiedo come posso fare.

PRESIDENTE. Siccome lei dovrà intervenire anche sugli emendamenti all'articolo 8...

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Va bene, mi appresto a terminare su questo punto...

PRESIDENTE. ...in quella sede potrà riprendere le argomentazioni relative all'articolo 7.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Ho capito, parliamo di Biancaneve mentre parliamo di Cenerentola. Va benissimo, non cambia niente.

Nell'articolo 7 è compresa la norma che dice che saranno i Presidenti delle Camere che assegneranno gli oggetti, a loro insindacabile giudizio, all'una o all'altra Camera. Questo si presta evidentemente ad abusi, ad alte opinabilità, ma non solo, anche ad un giudizio di infallibilità, perché si dice che la decisione non è impugnabile in nessuna sede.

Ebbene, io di infallibile e inappellabile conosco solo il Padreterno; noi pretendiamo di stabilire nella Carta costituzionale che qualunque decisione dei due Presidenti delle Camere, che anche abusino in base alla questione della prevalenza, sia addirittura insindacabile. Vogliamo cioè mettere le mani avanti inibendo perfino il riesame della Corte costituzionale. Ritengo che questa norma sia nulla, inefficace, non concepibile e, qualora non sia tale, è da disapprovare totalmente.

PASTORE *(PdL)*. Signor Presidente, pur non appassionandomi all'articolo 7, poiché avrei preferito la scelta di un Senato federale come si prevede nella riforma del 2005-2006, tuttavia onoro il mandato che abbiamo votato in Commissione e ritengo che il testo di questo articolo sia un tentativo positivo per cercare di risolvere delle questioni fondamentali.

Esso cerca anzitutto di modificare il sistema della legislazione che, come è attualmente, non può durare nel tempo. Nonostante il Governo Monti abbia il 90 per cento dei parlamentari a favore, non riesce a legiferare se non con decreti-legge; mantenendo questo sistema, noi consacriamo questa procedura di decretazione d'urgenza che durerà la prossima legislatura, quella successiva e quella successiva ancora. Quando sono entrato in Parlamento si ricorreva ai decreti-legge in via eccezionale; oggi invece si ricorre ad essi in via del tutto ordinaria e ricorrente.

Credo quindi che il testo dell'articolo 7 della riforma, concernente la modifica dell'articolo 72 della Costituzione, sia positivo, perché cerca di conciliare due esigenze. Innanzitutto cerca di mantenere il bicameralismo, quando stabilisce che sia la Camera che il Senato danno la fiducia al Governo, attribuendo così alla Camera e al Senato una funzione politica paritaria che, chiaramente, si trasferisce anche sulla procedura legislativa.

Il tentativo della Commissione è stato poi quello di modernizzare, accelerare e rendere più aderente il provvedimento anche ai tempi, che oggi richiedono una legislazione efficiente, per consentire al Parlamento di mantenere una doppia lettura senza le lungaggini e spesso le farraginosità delle procedure che oggi viviamo.

Tale tentativo ha previsto due meccanismi; il primo è la lettura ordinaria tradizionale; il secondo è una lettura bicamerale, ma con una sorta di

silenzio assenso dovuta ai richiami tra Camera e Senato. C'è una distinzione delle materie, però alla fine c'è un'approvazione, esplicita o implicita, dei testi delle leggi da parte sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica.

Questo è il risultato che la Commissione ha cercato di raggiungere con un elemento in più, perché ha introdotto nel nostro sistema quello che i francesi chiamano il «sistema di voto bloccato», con una procedura meno rigida, però ugualmente utile, per consentire al Governo, laddove ritenga che quel certo provvedimento debba essere approvato entro un certo termine e in un certo testo, di chiedere alla Camera, o alle Camere, a seconda della procedura adottata, di votare il testo articolo per articolo secondo la proposta fatta dallo stesso Governo. Questo è già un grande passo avanti rispetto alla situazione attuale.

Credo che questo testo sia del tutto accettabile nel contesto attuale. Mi auguro anzi che fino a questo punto si possa realizzare un consenso molto ampio, che si possa tradurre in una legge definitiva. Non smetto mai di sperare, e magari di sognare.

Vi sono però alcuni passaggi che, secondo me, occorre correggere.

L'emendamento 7.227 prevede che nel catalogo delle leggi per le quali è prevista una lettura bicamerale ordinaria, che noi possiamo chiamare lettura paritaria o approvazione collettiva, venga espunto il richiamo a una fantomatica categoria di leggi della Repubblica che, seppur menzionate nel corpo della Costituzione, in realtà, non rappresentano né una particolare legge quanto a valore, peso ed importanza costituzionale o procedurale né una particolare materia. Si tratta di una serie di espressioni utilizzate nel Titolo V della Costituzione (forse per differenziarle dalle leggi dello Stato e da quelle regionali già previste nel Titolo V prima della riforma) che riguardano materie molto diverse: legge elettorale delle Regioni, istituzione dei TAR, leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali e così via. Proprio perché si tratta di una categoria non rilevante e – lo ripeto – fonte di confusione con le altre categorie enumerate, propongo di espungere questa indicazione dalle leggi che devono essere necessariamente approvate con procedura ordinaria da Camera e Senato.

La seconda modifica, signor Presidente, riguarda proprio la procedura del voto cosiddetto bloccato. Si tratta di piccoli aggiustamenti con un richiamo al Regolamento del Senato e della Camera che disciplini questa procedura, Regolamento non citato nel testo e che invece mi sembra opportuno richiamare, anche perché il ricorso ad un voto straordinario e particolare richiede un approfondimento procedurale a tutela delle prerogative del Parlamento per le quali ci siamo espressi proprio oggi nella votazione di articoli precedenti.

Poi vi è un'altra necessità di carattere tecnico, ma anche politico-sostanziale. Tra le leggi per le quali è richiesto il procedimento ordinario e quindi per le quali non è consentito il ricorso alle leggi di delega né ai decreti-legge, sono stati inclusi impropriamente anche i disegni di legge diretti all'adempimento degli obblighi comunitari, quando sappiamo che per adempiere agli obblighi comunitari il ricorso soprattutto alla delega le-

gislativa è abituale (qualche volta si è ricorso anche al decreto-legge). Quindi, se manteniamo questa formula nell'elenco delle materie (siamo in un altro campo, però) per le quali è prevista solo la possibilità di ricorrere alla legge ordinaria, e quindi per le quali non è previsto il ricorso alle sedi deliberante o redigente ma solo al procedimento in Aula, verremmo ad escludere il ricorso ai decreti-legge e ai decreti delegati che invece sono mezzi ordinari per attuare le direttive comunitarie.

Infine, una battuta sulla questione del procedimento legislativo. Ripeto: io non sono innamorato di questo testo; avrei preferito un Senato federale. Ma dobbiamo renderci conto che la procedura legislativa è la parte più complessa di qualsiasi sistema in cui esistono due Camere che siano paritarie o differenziate, che si tratti di una Camera del territorio e di una Camera nazionale. Qualsiasi Costituzione sulla legislazione contiene una serie di norme complicatissime, di difficile lettura, comprensione ed applicazione (lo facemmo anche noi nella riforma del 2005 e, magari, è presente anche nel testo di questa riforma).

È il caso, per esempio, della Costituzione degli Stati Uniti, che presenta una complessità notevole; la stessa Costituzione francese, oggi presa a modello di un tipo di governo improntato alla semplicità, alla chiarezza e alla dinamicità, contiene nel testo costituzionale una serie di procedure, di norme, di richiami e di sottorichiami che per un esperto possono risultare ovvi, ma a chi non lo è fanno tremare le vene e i polsi.

Credo che non dobbiamo sottilizzare troppo sul processo legislativo. Qualche correzione va fatta, ma credo che una volta che si è scelta la funzione politica di Camera e Senato occorre essere conseguenti.

In questo contesto, non possiamo negare l'inserimento dei 20 rappresentanti delle Regioni che partecipano alla legislazione, tra l'altro, in materie che non coincidono con quelle dell'articolo 72 proposto dalla Commissione e questo può creare dei problemi. Mi auguro che se il testo avrà un esito positivo sia la Camera ad apportare delle correzioni e a coordinare questi elementi. Nel testo sul Senato che abbiamo approvato si prevede però espressamente che i rappresentanti regionali non diano la fiducia, e comunque si richiama anche il Regolamento del Senato per stabilire quale sia il valore che si vuol dare al voto di questi 20 rappresentanti, che potrebbe essere anche un valore in alcuni casi deliberativo e in altri casi puramente consultivo.

Signor Presidente, faccio un cenno sulla questione delle competenze regionali per seguire il ragionamento del collega Del Pennino e anche per anticipare quello che probabilmente sarà oggetto di dibattito nei prossimi giorni. Credo che il procedimento legislativo potrebbe far preoccupare di meno se ci fosse maggior chiarezza tra competenze dello Stato e delle Regioni.

La riforma del 2005 prevedeva una «ripulitura» – il Presidente lo ricorderà – dell'articolo 117 e l'introduzione dell'interesse nazionale. Ora, se non si fa questo, non è pensabile che ci possano essere due Camere talmente differenziate, con la divisione di competenze a seconda che riguardino la competenza concorrente o la competenza statale, quando pro-

prio la materia delle competenze è il punto dolente della chiarezza dei rapporti tra Stato e Regioni, e quindi questa mancanza di chiarezza si tradurrebbe in una mancanza di chiarezza nel processo legislativo. Noi verremmo a trasferire il *virus* della confusione legislativa dell'articolo 117 anche all'interno del Parlamento. Questo lo dobbiamo evitare e spero che il seguito del dibattito possa portare a questa conclusione.

Sull'articolo 9 ho presentato alcuni subemendamenti agli emendamenti del Gruppo del PdL sul semipresidenzialismo e sono tutti ricopiati, parola per parola, dal testo proposto dalla Commissione D'Alema. Sono scritti – diciamo così – sotto dettatura di quella Commissione che produsse un buon testo. Produsse anche un buon testo del Titolo V che però non fu ripreso interamente nella riforma del 2001, così determinando purtroppo cotanti danni. Cerchiamo almeno di risolvere qualcosa sulla legislazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signor Presidente, l'articolo 8 è quello che prevede una modifica dell'articolo 74 della Costituzione, relativo al rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica con messaggio.

Abbiamo soprasseduto a un tema che appassiona moltissimo chi di noi ha passione per le questioni costituzionali, cioè il famoso tema del rinvio parziale: da un altro punto di vista, si tratta di vedere quanto e se sia concepibile la questione del rinvio totale di un testo che contenga norme che il Capo dello Stato ritiene non appropriate o censurabili sotto qualche profilo e se questo debba comportare automaticamente il rinvio totale di un intero testo, che come ho detto spesso è fatto di tanti articoli e di tanti argomenti.

In questo caso, il legislatore costituente ha voluto, non so se ignorare il problema o non volerselo porre in questa fase, ma certamente è un problema appassionante che, debbo ritenere, sempre più verrà d'attualità, proprio per la multicomprensività dei provvedimenti che purtroppo si vanno assommando.

Colgo l'occasione, parlando dell'articolo 8, per concludere il discorso che mi riviene dal 7, cioè dicendo che insisto particolarmente – e nel testo base c'è, se resiste – sul fatto che debbano rimanere assolutamente di competenza bicamerale paritaria, integrale sia i provvedimenti di delegazione legislativa sia la conversione in legge dei decreti-legge.

Su queste due cose proprio non transigo, perché comprendete bene che già con la questione del «prevalentemente», come ho spiegato, si

può aggirare la competenza propria dell'una o dell'altra Camera, ma due questioni straordinarie – perché nella nostra legislazione sono procedimenti straordinari, non ordinari, quello del decreto-legge e quello della delegazione legislativa – il legislatore, se non vuole rompere il sistema costituzionale, non può affrontarle come una cosa ordinaria, di tutti giorni; non può spogliarsi del potere legislativo: può farlo solo con certe premesse, certe guarentigie, certe caratteristiche, in casi, materie e situazioni eccezionali.

Quindi, dal momento che, invece, la questione della delega e la conversione di decreti-legge sta diventando la regola, se si prevede anche la possibilità che non siano di stretta competenza bicamerale, si verificherebbe un'espropriazione molto grave dei poteri del Parlamento e una rottura del sistema.

Ecco perché segnalo la mia preoccupazione nei riguardi dell'emendamento 7.217 di un mio bravo e valoroso collega di Gruppo, senatore Malan, e mi auguro che non venga mantenuto. Questa proposta, infatti, sembrerebbe voler sopprimere dalla competenza bicamerale la delegazione legislativa e la conversione in legge dei decreti-legge, il che, con tutto il rispetto e l'amicizia, mi allarmerebbe fortemente e non mi troverebbe d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signor Presidente, affronto un solo tema con riferimento all'articolo 9, ma anche questo denuncia la mia ormai conclamata attitudine a difensore delle prerogative parlamentari.

L'emendamento 9.0.200 prevede di aggiungere, all'articolo 76 della Costituzione, dopo il primo comma, il seguente: «I decreti legislativi delegati entrino in vigore 30 giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro 15 giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega oppure riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione».

Il perché di tale previsione sta in questo: si sta sempre più abusando di questo autospogliarsi del Parlamento mediante leggi di delegazione. Come ci viene ripetuto anche in questi ultimi mesi e giorni, il Governo ci dice di aver predisposto uno schema di decreto legislativo e che il parere delle Commissioni parlamentari è solo di natura facoltativa e non vincolante. E allora, siccome si rischia spesso – ed io ho fior di esempi – l'abuso e quindi l'eccesso di delega – come dicono i costituzionalisti – mi chiedo come sia possibile porvi rimedio. Se il Governo sempre più spesso, con questa forma di decisionismo rampante che sta prendendo quota, aizzato e avvalorato anche da altri organi istituzionali, eccede nella

delega, come si rimedia? Si censura il Governo con un voto di sfiducia a posteriori? Sono tutte balle. Non avviene. Il cane abbaia e la carovana passa. Non si fa così.

Allora per questo, in qualità di primo firmatario dell'emendamento aggiuntivo 9.0.200, ho previsto il meccanismo per cui il Parlamento, che è stato praticamente l'organo delegante, possa sindacare il modo con cui il Governo ha attuato la delega. E se ravvisa che vi è stato un eccesso, un'infedeltà di delega, ha lo strumento per far valere le sue ragioni. Altrimenti, bisogna impugnare il provvedimento davanti alla Corte costituzionale e mettere in moto un meccanismo complesso, il cui onere spesso ricade su enti locali, su cittadini controinteressati, sulle altre istanze istituzionali, su organi magistratuali che quando hanno delle controversie possono rimetterle alla Corte costituzionale. Ho capito, ma tutto questo è un rimedio tardivo, oneroso e spesso inefficace.

Ho sperimentato con dolore e con rincrescimento nel corso degli anni – e qualche volta, di fronte a casi che ho ritenuto particolarmente gravi, l'ho segnalato al Quirinale nella mia responsabilità di parlamentare – che vi era stato un eccesso di delega o una non fedeltà ai criteri della delega e, o non mi ha risposto nessuno (come se a segnalare la questione fosse stato un bettoliere qualsiasi) oppure semplicemente ho ricevuto una letterina nella quale si diceva che si era preso nota della segnalazione. No, questo non va bene. Secondo me, questo meccanismo che abbiamo previsto potrà essere discusso nelle sue modalità. In ogni caso, un qualche meccanismo deve essere attuato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

All'articolo 10 sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. L'emendamento 11.215 riguarda un problema che ritengo di grande interesse politico ed istituzionale. Mi riferisco ai ribaltoni.

Proprio oggi pomeriggio abbiamo vissuto una vicenda simile, sia pure in forma impropria, in quanto l'emendamento di cui si parlava era sotteso da lodevole intenzione ma, tecnicamente e costituzionalmente, non funzionava. Si voleva addirittura introdurre il vincolo di mandato nei confronti del parlamentare. Questo francamente era impossibile, per un verso, ed inappropriato per un altro. Veniva però fuori l'esigenza del non ribaltone, ossia del fatto che l'elettore non deve vedere tradito e disatteso il proprio voto, perché chi è eletto per un certo destino politico, in linea di massima, vi si deve attenere.

Risponde a verità che le vicende possono essere tante e quindi, alle volte, i partiti possono non essere fedeli a se stessi e i programmi possono venire disattesi. Si pone pertanto il problema della coscienza individuale del parlamentare che abbia una sua personalità, il quale non deve venire

in questa sede a scaldare la sedia o a ritirare la paga o a premere il bottone del meccanismo elettronico per il voto. La fedeltà al mandato elettorale deve comunque sussistere.

Noi andiamo a prevedere quindi la sfiducia costruttiva, che è un meccanismo molto serio da tanti invocato. In sostanza, non si devono fare crisi al buio. Non si deve far cadere un Governo se non si è pronti ad officiarne un altro con una maggioranza che lo sostiene. A questo punto, come si fa ad evitare i ribaltoni, se si è stati eletti con una maggioranza di centrodestra o di centrosinistra e, a metà della legislatura, si fa cadere quel Governo e si passa ad appoggiarne un altro, magari opposto come istanza politica?

Insieme ad alcuni colleghi ho cercato di studiare un meccanismo, che esplicito all'emendamento 11.215, che recita come segue: «La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere» – fino a questo punto nulla di innovativo rispetto ad altre proposte, ma aggiungo – «e con un voto favorevole della maggioranza sia dei senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni».

Funziona? Forse. Ho pensato a tal riguardo per un po' di tempo, e credo che comunque funzioni. Se qualcuno ha un altro meccanismo migliore da proporre, lo prenderemo seriamente in esame. In sostanza, dico quanto segue. Una maggioranza ha appoggiato il Governo che si è insediato a seguito del risultato elettorale. A metà della legislatura, o quando che sia, si fa cadere quel Governo e si forma un'altra maggioranza. A questo punto, si cambia la persona, ma è sempre la stessa maggioranza. Se non si tratta esattamente della stessa maggioranza, bisogna che almeno la nuova maggioranza sia composta in misura prevalente, e quindi nella sua stessa maggioranza, dai parlamentari che hanno votato la fiducia al precedente Governo.

Se al contrario la nuova maggioranza è costituita addirittura in misura prevalente da nuovi e diversi parlamentari, si verifica a questo punto il ribaltone. Evidentemente una quota minoritaria ha fatto transumanza e, per suoi legittimi o meno legittimi, per apprezzabili o meno apprezzabili motivi, ha cambiato schieramento. Questo significa ribaltare il risultato elettorale democratico.

L'emendamento in esame, del quale invito a non sottovalutare l'importanza, tende appunto a garantire che non si verifichino il tradimento e il ribaltamento della volontà democratica popolare che, fino a prova contraria, dovrebbe essere sovrana.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Poiché all'articolo 12 sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e l'articolo 13 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2) come subemendato, passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13, che invito i presentatori ad illustrare.

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signor Presidente, mi era venuta la tentazione di illustrare anche gli emendamenti da me presentati con riferimento agli articoli in precedenza esaminati, ma avendo poi interpretato la mimica del suo volto – che tra noi siciliani è particolarmente chiara – ho deciso di graziare lei e quel che resta dell'Assemblea, per cui mi limiterò a parlare molto brevemente degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13 e, in particolare, dell'emendamento 13.0.201.

Signor Presidente, il Gruppo di Coesione Nazionale – come ha manifestato anche nel corso della giornata con ripetuti interventi – considera l'andamento dei nostri lavori abbondantemente inficiato con riferimento all'esito finale. Lo considera inficiato non soltanto per le considerazioni che sono emerse nel corso degli interventi dei colleghi della sinistra, ma anche per quelle emerse nel corso degli interventi formulati dai colleghi del centrodestra.

Stiamo consumando un rito, e consideriamo questi passaggi come rituali. Probabilmente è giusto che questo rito si consumi e che ciò avvenga il più rapidamente possibile, ma tra chi all'interno di questo Parlamento ha onestà intellettuale esiste la convinzione che la strada intrapresa, per tutta una serie di ragioni che abbiamo ascoltato nel corso delle diverse sedute che si sono succedute, non approderà alla riforma costituzionale di cui invece, paradossalmente e con urgenza, il Paese avrebbe bisogno. Ci poniamo dunque il problema di quello che dovrà essere l'assetto costituzionale del Paese nel momento in cui questo tentativo, come ormai mi sembra abbondantemente chiaro, non dovesse andare in porto.

È in questo senso che va letto l'emendamento 13.0.201 che porta la mia firma e quella degli altri colleghi del Gruppo di Coesione Nazionale: è un emendamento che prevede l'istituzione dell'Assemblea costituente. Ci sono anche emendamenti di altri colleghi: cito solo quello del senatore D'Alì, del Gruppo del Popolo della Libertà, che, in buona sostanza, ipotizza una soluzione di questo genere. È una soluzione che certamente riconsegnerebbe all'alveo dell'autorevolezza una decisione così importante, quale quella della modifica della legge fondamentale del nostro Stato.

Un'Assemblea costituente che, nell'ipotesi che noi formuliamo, deve essere eletta dai cittadini a suffragio universale e con un numero di componenti non particolarmente elevato. L'ipotesi che formuliamo è di un membro ogni 500.000 abitanti. Quindi, stiamo parlando di un organismo di circa 120-125 componenti, che è munito di una serie di filtri di incompatibilità a monte e di altrettanti filtri di incompatibilità a valle per quanto riguarda i suoi membri, proprio perché siamo convinti che questo organismo non debba soffrire neanche lontanamente la tentazione di predisporre un testo che serva a predeterminare per una parte politica o per una parte dell'Assemblea costituente stessa o anche per il singolo Costituente alcun tipo di vantaggio di natura individuale, soggettiva o di parte.

Vorremmo che questo organismo fosse sinceramente, realisticamente e realmente terzo, che produca una modifica costituzionale che non deve riguardare i principi fondamentali e le disposizioni fondanti la Costitu-

zione vigente, ma invece affrontare quelle parti che nel frattempo meritano, se non addirittura necessitano, una profonda rivisitazione, non soltanto perché sono passati tanti anni dalla approvazione della Costituzione. Ci sono infatti adempimenti europei; sono intervenute esigenze in tema di tutela dei dati personali oltre che di diritti individuali e di diritti di nuova generazione, che dobbiamo prendere in considerazione. Sono intervenute sensibilità di natura politica e sociale molto diverse e molto più articolate: ad esempio, in tema di tutela dell'ambiente, per il rispetto delle diversità tra persone, tra culture, tra religioni, tra modi di essere, tra etnie e così via. Alcuni di questi aspetti non erano profondamente ed articolatamente previsti nella Costituzione vigente. Riteniamo che un'Assemblea costituente li debba prendere in considerazione.

Ma al di là del merito dell'Assemblea costituente che noi ipotizziamo e del lavoro che essa dovrà svolgere, riteniamo importante recuperare il metodo. Pensiamo che un Parlamento, a sette-otto mesi dal suo naturale scioglimento, non sia nelle condizioni di esprimere un testo che abbia i crismi dell'equilibrio e dell'autorevolezza che una Carta fondamentale dello Stato merita di dover avere.

Ed allora l'ipotesi che noi formuliamo è quella della istituzione di un'Assemblea costituente che elabori il nuovo testo della Costituzione e lo sottoponga a *referendum* popolare, esattamente come avvenne alcuni decenni fa in occasione dell'approvazione della Costituzione vigente.

Noi crediamo che la Carta costituzionale di un Paese, laddove si renda necessario apportare modifiche significative e profonde come in questo caso, non possa essere elaborata attraverso un normale *iter* parlamentare, soprattutto quando il Parlamento in questione è prossimo alla conclusione della legislatura e debba essere, invece, interamente affidata alla valutazione dei cittadini attraverso il *referendum.*

Io mi auguro, ma noi siamo inguaribilmente ottimisti da questo punto di vista, che, sancito il naufragio del tentativo di riforma di natura parlamentare, si tenti di recuperare quest'altra ipotesi, che ridarebbe dignità al suffragio popolare, che ridarebbe dignità a questo Parlamento e che non ricondurrebbe a uno scontro politico frontale come quello cui abbiamo assistito oggi. Una riforma che tutto merita tranne che di essere affrontata sul piano delle differenziazioni di natura ideologica e culturale, se non addirittura tattica e preelettorale. Se un testo di riforma costituzionale dovesse essere inficiato da un condizionamento di natura elettorale o, peggio, elettoralistica, il Paese sarebbe di fronte, veramente, al pericolo del crollo dei suoi elementi fondanti e del crollo dei suoi principi, voluti in altra epoca, ma certamente ancora saldi e solidi; principi che non può certamente permettersi di trascurare né di violentare, come ho visto che sta accadendo in quest'Aula in questi giorni.

Signor Presidente, avevo promesso di non essere particolarmente lungo, ma il tema della Assemblea costituente è forse quello che resta, alla fine di un percorso che si è rivelato del tutto impotente rispetto all'esito finale. La decisione del Gruppo del PD, questa sera, di dare addirittura valore politico al voto sul calendario dei lavori ha dato il colpo finale

a qualsiasi ipotesi di incontro di posizioni, sia pure diverse, ma che potevano essere oggetto di mediazione e di verifica, nel senso positivo del termine, del risultato finale.

Ci auguriamo che quest'ultimo tentativo, volto a istituire una Assemblea costituente a cui affidare la riforma costituzionale, possa essere quello che noi lasciamo al futuro Parlamento e al Paese, nella speranza che l'uno e l'altro possano costruirsi un percorso più idoneo per gli anni a venire.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si è così conclusa l'illustrazione degli emendamenti. A questo punto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione 4-04869, presentata il 29 marzo 2011. L'ho già fatto a più riprese e credo che uno dei motivi per cui occorra prendere ogni tanto in considerazione alcune interrogazioni parlamentari è perché si potrebbero trarre anche delle lezioni.

Nel caso specifico, l'interrogazione tratta del maresciallo Marco Comellini che, per una vicenda di *mobbing*, ha deciso di andare in prepensionamento, piuttosto che continuare a rimanere all'interno delle Forze armate. Il maresciallo Marco Comellini, che ha 41 anni, è un pensionato *baby* e non credo che sia l'unico caso in cui, a fronte di una mala amministrazione anche del personale, o comunque per il mancato riconoscimento di diritti – magari sindacali – a persone che hanno determinati tipi di problemi e che vogliono che i propri diritti vengano garantiti all'interno del mondo militare, dopo una serie di lunghe preclusioni e di disinteresse da parte dell'amministrazione dello Stato, si preferisce il prepensionamento piuttosto che insistere.

Ho sollecitato quattro volte lo svolgimento di questa interrogazione. So che alla Camera dei deputati, ripetutamente sollecitati, i Dicasteri cominciano a rispondere. Devo dire che anche a me fortunatamente cominciano ad arrivare risposte da parte del Ministero dell'interno e di quello degli affari esteri. Spero che possano arrivare risposte anche dal Ministero della difesa.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo in tal senso.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 19 luglio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Commemorazione del giudice Paolo Borsellino in occasione del ventesimo anniversario della strage di via d'Amelio a Palermo.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

– COSSIGA. – Revisione della Costituzione (216).

– PINZGER e THALER AUSSERHOFER. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873).

– D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894).

– CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086).

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114).

– MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218).

– BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548).

– FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589).

– CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590).

– MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761).

– BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319).

– POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784).

– OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875).

– Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941).

– FISTAROL. – Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183).

– CALDEROLI ed altri. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204).

– RAMPONI ed altri. – Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210).

– CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252).
(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale).

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 22,34).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,20 del giorno 19-07-2012

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

EMENDAMENTI

5.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

5.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifica dell'articolo 69 della Costituzione)* - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Assemblee e ai lavori delle Commissioni e delle Giunte. Tale dovere è esteso alle elezioni degli organi collegiali di garanzia. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge"».

5.202

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifica dell'articolo 69 della Costituzione)* - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri del Parlamento partecipano ai lavori delle Camere, delle Commissioni e delle Giunte e ricevono un'indennità stabilita dalla legge in base alla loro presenza».

5.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 69» *sostituire le parole:* «il dovere» *con*«l'obbligo».

5.204

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «ai lavori delle Camere anche nelle Commissioni,», *con le seguenti:* «alle sedute delle Camere e ai lavori delle Commissioni».

5.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «nelle Commissioni», *sono inserite le seguenti:* «permanenti, bicamerali, speciali e di inchiesta e nelle Giunte».

5.206

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «nelle Commissioni», *sono inserite le seguenti:* «e nelle Giunte».

5.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, non cumulabile con altri redditi da lavoro».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Modifica all'articolo 70 della Costituzione)

1. All'articolo 70 della Costituzione la parola: «collettivamente» è soppressa.

EMENDAMENTI

6.200
VITALI

Sopprimere l'articolo.

6.201
PERDUCA, BONINO, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

6.202
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Procedimento legislativo)*. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera del deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizlo della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dal commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agIi articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere *e)*, limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, *m), p), t)* e *u),* comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera

competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati al sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

6.203

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione).* - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

6.300 (*già* em. 6.0.300)

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 6. - *(Modifica dell'articolo 70 della Costituzione).* - L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che,

entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati se, entro quindici giorni dalla trasmissione, ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

EMENDAMENTI

7.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

7.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

7.205

DEL PENNINO, AMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).* - L'articolo 72 della Costituzione sostituito è dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per la legge in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelli di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale. Per tali disegni di legge non si applica il comma 13 del presente articolo.

I disegni di legge riguardanti le materie di cui al comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione ad esclusione di quelli di cui alle lettere *p)* e

s), nonché quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo che riguardano:

– tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
– ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;
– reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;
– produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
– protezione civile;
– commercio con l'estero;
– professioni;
– ordinamento sportivo.

sono assegnati alla Camera dei deputati.

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere *p)* e *s)* del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo ad eccezione dei disegni di legge concernenti:

– tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
– ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;
– reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;
– produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
– protezione civile;
– commercio con l'estero;
– professioni;
– ordinamento sportivo.

I disegni di legge sono assegnati, ad una delle due Camere, d'intesa tra i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. r regolamenti delle Camere possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da 11specchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.

I regolamenti della Camera possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Com-

missione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Ad eccezione dei disegni di legge per i quali è prevista la forma collettiva, il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato. Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva"».

7.204

DEL PENNINO, AMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).* - L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per la legge in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelli di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà le-

gislativa regionale. Per tali disegni di legge non si applica il comma 13 del presente articolo.

I disegni di legge riguardanti le materie di cui al 2º comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esclusione di quelli indicati dalle lettere *p), s), z), aa).*

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere *p), s), z), aa)* del 2º comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i princìpi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

I disegni di legge sono assegnati, ad una delle due Camere, d'intesa tra i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Ad eccezione dei disegni di legge per i quali è prevista la forma collettiva il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi

alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato. Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva"».

7.203

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma"».

7.202

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione)* - 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti"».

7.206

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», *apportare le seguenti modificazioni:*

– i commi primo, secondo, terzo e quarto sono soppressi;

– al quinto comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

– al decimo comma sopprimere lo parole: «, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa,».

7.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, sostituire il primo comma con il seguente:

«Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è assegnato ad una delle due Camere dai loro Presidenti, d'intesa tra loro, secondo le norme della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere il quarto comma.

7.208

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», *primo comma, sostituire le parole:* «sono presentati al Presidente di una delle Camere», *con le seguenti:* «sono presentati alla Camera cui spetta il primo esame ovvero ad una delle Camere nelle materie di pari competenza bicamerale».

7.209

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto specifico ed omogeneo».

7.210

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo».

7.211

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», *dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo».

7.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo».

7.213

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono essere formulati in modo chiaro, assicurare l'intellegibilità del dettato normativa ed avere un contenuto omogeneo».

7.214

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge, al fine di assicurare la conoscibilità e l'osservanza delle leggi, non possono essere formulati in modo oscuro e devono avere un contenuto omogeneo».

7.215

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, sostituire i commi dal secondo al decimo con i seguenti:*

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.».

7.216

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «in forma collettiva»*, con la seguente:* «collettivamente».

Conseguentemente, al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «in forma collettiva»*, con la seguente:* «collettivamente».

7.217

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge».

7.218

DINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, secondo comma, dopo le parole:* «dei decreti con forza di legge,» *inserire le seguenti:* «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,».

7.219

TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, al secondo comma, dopo le parole:* «di conversione in legge dei decreti con forza di legge,» *inserire le seguenti:* «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,».

7.220

TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, al secondo comma, dopo le parole:* «di conversione in legge dei decreti con forza di legge,» *inserire le seguenti:* «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che comportino una limitazione di sovranità,».

7.221

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, secondo comma, dopo le parole:* «con forza di legge» *inserire le seguenti* «, di concessione di amnistia e indulto».

7.222

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, secondo comma, dopo le parole:* «con forza di legge» *inserire le seguenti:* «in materia di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato».

7.223

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, dopo le parole:* «con forza di legge» *inserire le parole:* «in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa».

7.224

CALDEROLI, DIVINA, MOLINARI, PETERLINI, FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PISTORIO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

7.225

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PETERLINI, MOLINARI, FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PISTORIO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.226

BOSCETTO

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, al terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e».

7.226 (testo 2)

BOSCETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e» *e dopo le parole:* «articolo 119», *inserire le seguenti:* «nonché per le leggi di cui agli articoli 122, 125, 132, secondo comma, e133,».

7.227

PASTORE, SARO

Al comma1, capoverso «Art. 72»*, terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e».

7.228

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e».

7.229

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, terzo comma, sopprimere la parola:* «prevalentemente».

7.230

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il quarto comma.*

7.231

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, sostituire il quarto comma con il seguente: «I disegni di legge sono assegnati ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti. Nel caso in cui i disegni di legge non sono assegnati entro quindici giorni dalla loro presentazione, il Presidente della Repubblica può procedere alla loro assegnazione a una delle due Camere, sentiti i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione».

7.232

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «, con decisione non sindaca bile in alcuna sede,».

7.233

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i disegni di legge non sono assegnati entro quindici giorni dalla loro presentazione, il Presidente della Repubblica può procedere alla loro assegnazione a una delle due Camere, sentiti i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione».

7.234

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «e dei rispettivi regolamenti».

7.235

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di mancata intesa, la decisione è defe-

rita agli uffici di presidenza delle Camere convocati congiuntamente in numero paritario, escludendo per estrazione, a sorte, i componenti eccedenti».

7.236
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, dopo il quarto comma inserire il seguente:* «La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una maggioranza speciale di approvazione e negli altri casi di leggi viste dalla Costituzione o da leggi costituzionali».

7.237
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, al comma quinto, dopo le parole:* «articolo per articolo» *inserire le seguenti:* «ad eccezione di quelli già eventualmente approvati».

7.238
VITA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, al sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle proposte di legge di iniziativa popolare».

7.239
VITA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il settimo comma.*

7.240
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il settimo comma.*

7.241

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, sopprimere il settimo comma.

7.242

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, sostituire il settimo comma con il seguente:*

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera di competenza e che esso venga esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti».

7.243

PASTORE, SARO

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, settimo comma, sostituire le parole da:* «Decorso il termine» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nei limiti e secondo le modalità stabilite nei regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame dei disegni di legge. Decorso tale termine il Governo può chiedere che il testo ancora da approvare, come proposto o accolto dal Governo, è messo in votazione articolo per articolo e con votazione finale».

7.244

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

7.245

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, settimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, senza modifiche».

7.246

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», *settimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:* «; in sede di tale richiesta non possono essere Introdotte nel testo modifiche non proposte in precedenza, né modificare articoli già approvati».

7.247

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, al settimo comma aggiungere il seguente periodo: «Tale procedura non è applicabile ai disegni di legge di cui ai commi primo e ottavo del presente articolo».

7.248

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», *sopprimere l'ottavo comma.*

7.249

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, nono comma, dopo le parole: «e di approvazione», *inserire le seguenti:* «diretta da parte della Camera».

7.250

CECCANTI, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, capoverso: «Art, 72» *al nono comma, sopprimere le parole:* «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

7.251

PASTORE, SARO

Al comma 1, capoverso «Art. 72», *nono comma, sopprimere le seguenti parole:* «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

7.252

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, nono comma, sostituire le parole: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», *con le seguenti:* «, per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per quelli rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74».

7.253

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», *sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

«I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo i casi di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dall'annuncio dell'avvenuta trasmissione, se ne è richiesto il riesame da un quinto dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi all'inizio dell'esame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di richiesta di riesame o quando questa non sia seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

7.254

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», *sostituire l'ultimo comma con i seguenti:*

«Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare Il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, 11 disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto Il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, Il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva».

7.255

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, decimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.256

CECCANTI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso: «Art. 72», *al decimo comma, ultimo periodo apportare le seguenti modificazioni:*

sostituire le parole: «da una Camera» *con le seguenti:* «o modificato»;

sostituire le parole: «nel termine prescritto» *con le seguenti:* «nel prescritto termine di trenta giorni».

7.256 (testo 2)

CECCANTI, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 72», *al decimo comma, ultimo periodo apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «approvato da una Camera» *con le seguenti:* «già approvato o modificato»;

2) *sostituire le parole:* «nel termine prescritto» *con le seguenti:* «nel prescritto termine di trenta giorni».

7.257

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, decimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera che delibera in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

7.258

MUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 72»*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. Le leggi in materia elettorale si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

V. em. 12.0.400

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Modifica all'articolo 74 della Costituzione)

1. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa» sono sostituite dalle seguenti: «Se è nuovamente approvata, la legge».

EMENDAMENTI

8.200

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

8.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Modifica all'articolo 74 della Costituzione) - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata"».

8.202

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Rinvio presidenziale delle leggi) - 1.* Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata."».

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: «cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini elettori».

EMENDAMENTI

9.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

9.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)* - 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*"».

9.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)* - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali";

b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

9.203

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 75 della Costituzione) - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dopo le parole "trattati internazionali" sono aggiunte le seguenti "salvo accordi e concordati bilaterali";

b) al terzo comma le parole "cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini elettori"».

9.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO, PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 75 della Costituzione) - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole "cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini elettori";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

9.205

PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e" sono soppresse».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.200

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"I decreti legislativi delegati entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione"».

9.0.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi)

1. All'articola 76 della Costituzione è aggiunto In fine il seguente comma:

"Gli schemi del decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti"».

9.0.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

9.0.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Modifica dell'articolo 77 della Costituzione)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. la Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70"».

9.0.203
ADAMO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, nono comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto, anche dopo le eventuali modificazioni intervenute in sede di conversione, deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

9.0.204
PASTORE, VITALI, SARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, nono comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti, anche nel testo emendato, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

9.0.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 72"».

9.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichia-

rate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge"».

9.0.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al procedimento di conversione si applica la disciplina di assegnazione e trattazione di cui all'articolo 72"».

9.0.208

PARDI, PEDICA, CAFORIO, CARLINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato».

9.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

9.0.730 (*già* em. 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

9.0.301

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato».

9.0.501/100

PASTORE

All'emendamento 9.0.501, capoverso «Art. 84», *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «Alla cessazione dalla carica entra a far parte di diritto e a vita della Corte costituzionale».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 59 della Costituzione.

9.0.501

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

9.0.209

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni"».

9.0.210

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni".

9.0.211

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci"».

9.0.502

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».

9.0.302

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

9.0.212

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)

1. Il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Se la Camera del deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla cessazione della Camera del deputati, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nùova Camera. Nel frattempo sono prorogati I poteri del Presidente in carica"».

9.0.213

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L'Articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86 - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera del deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione.».

9.0.303

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 86 della Costituzione)

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica. il Presidente della Camera del deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

9.0.503

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 86 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

9.0.504/100

PASTORE

All'emendamento 9.0.504, comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni delle Camere.

Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i ministri.

Può chiedere al Primo ministro di presentarsi alle Camere o ad una di esse per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 94 della Costituzione.

E conseguentemente, sopprimere il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione.

9.0.504

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;

b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;

c) il decimo comma è soppresso"».

9.0.304

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera dei deputati";

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

9.0.214
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

9.0.505
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Modifica all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione il decimo comma è soppresso».

9.0.506/1
BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 9.0.506, sostituire il capoverso «Art. 88» *con il seguente:* «Art. 88. - Il presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo l'elezione del Presidente della repubblica in carica, salvo che siano esse stesse a farne richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri componenti, e in ogni caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.».

9.0.506/3
BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 9.0.506, capoverso «Art. 88», *aggiungere, in fine,* il seguente comma:

«I limiti all'esercizio della facoltà di scioglimento vigono anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione».

9.0.506
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

9.0.215
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti Il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro"».

9.0.305

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati"».

9.0.216

MALAN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "anche su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,"».

9.0.507/100

PASTORE

All'emendamento 9.0.507, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti".».

9.0.507
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Modifica all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «su proposta di questo,» sono inserite le seguenti: «nomina e revoca».

EMENDAMENTI

10.200
PARDI

Sopprimere l'articolo.

10.500
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. *(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione) 1.* L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

10.201
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Governo) - 1.* L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono Insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera del deputati.

La legge disciplina l'elezione del deputati In modo da favorire la formazione di una maggioranza».

10.202
FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 *(Modifica all'articolo 92 della Costituzione) 1.* Il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri"».

10.203

MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 *(Modifica all'articolo 92 della Costituzione) 1.* All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri"».

10.204

VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. *(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione) 1.* All'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente "La legge prevede le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente del Consiglio e degli altri membri del Governo e gli interessi pubblici"».

10.205

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Governo) - 1.* al comma 2 dell'articolo 92 della Costituzione sostituire le parole: "su proposta" con le seguenti: "su designazione"».

10.206
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 92 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "sulla base dei risultati delle elezioni"».

10.207
PASTORE, SARO

Al comma 1, dopo le parole: «nomina» *inserire le seguenti:* «sulla base dei risultati delle elezioni».

10.208
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 92, dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: "La legge disciplina i casi in cui non possono ricoprire cariche di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di rinvio a giudizio per reati non colposi"».

10.209
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 92, dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: «La legge provvede a regolare le modalità in basse alle quali non possono ricoprire cariche di governo le persone che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali preclusioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, pa-

renti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.550
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 93 della Costituzione)

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. Il primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri»;

b) al secondo comma, le parole: «accorda e revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «accorda la fiducia»;

c) al terzo comma, le parole: «Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri»;

d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti di ciascuna delle due Camere, deve contenere l'indicazione

del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.

Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio da nominare.

Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i Ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere».

EMENDAMENTI

11.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

11.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Fiducia)* - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94 - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo alloro esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale".».

11.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifica dell'articolo 94 della Costituzione).* - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione"».

11.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)*. - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».

11.203

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione).* - 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."».

11.204

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

11.206

CECCANTI, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La fiducia è accordata e revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.";

alla lettera d) terzo capoverso dopo le parole: «questione di fiducia» aggiungere, in fine, le seguenti: «che è votata per appello nominale».

11.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il Parlamento in seduta comune delibera sulla richiesta di fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d)*, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e votata per appello nominale».

11.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.209

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Entro tre giorni dalla nomina, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro sette giorni dalla nomina dei ministri il Presidente del Consiglio presenta alla Camere il governo"».

11.210

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.211

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), *primo capoverso, sostituire la parola:* «sottoscritta» *con la seguente:* «firmata».

11.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), *primo capoverso, sostituire le parole:* «da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato,» *con le seguenti:* «da almeno un decimo dei componenti della Camera».

Conseguentemente, alla lettera d), *sopprimere il secondo capoverso.*

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il terzo capoverso.

11.213

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), *primo capoverso, sostituire le parole:* «, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,» *con la seguente:* «e».

11.214

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), *primo capo verso, sopprimere la seguente parola:* «nuovo».

11.215

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, lettera d), *sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

«La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere e con voto favorevole della maggioranza sia dei senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni».

11.216

VITA

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole da:* «La mozione di sfiducia deve essere approvata» *fino alla fine della lettera.*

11.217

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), *quarto capoverso sopprimere le parole da:* «e può chiedere» *fino alla fine del medesimo capoverso.*

11.218

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1 lettera d), *quarto capoverso, sostituire le parole:* «Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma», *con le seguenti:* «. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

11.219

MALAN

Al comma 1, lettera d), *al quarto capoverso, sostituire il periodo:* «Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio da nominare» *con il seguente:* «Lo scioglimento è disposto salvo che il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta indichi, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare».

11.220

MALAN

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Quando il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere entro un anno».

11.221

ALBERTI CASELLATI, VICARI, GALLONE, TOFANI, BIANCONI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette qualora la fiducia sia stata ottenuta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni ovvero qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tali casi il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere ed indice le elezioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.200
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Primo Ministro e Ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti dei Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione del ministeri."».

11.0.201
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dai seguente:

"Art. 96. - Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale."».

11.0.730 (*già* em. 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica o" sono soppresse.».

11.0.202

MOLINARI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

11.0.203

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

11.0.500
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

11.0.204
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Funzioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 105 della Costituzione sopprimere le parole: "e i provvedimenti disciplinari nel riguardi del magistrati"».

11.0.205
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modificazione dell'articolo 107 della Costituzione)

1. All'articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito

a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso"».

11.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Alta Corte di giustizia della magistratura)

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 113-*bis*. - Spettano all'Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. La Corte è altresì organo di tutela giurisdlzlonale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.

La Corte è formata da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.

Hanno diritto all'elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

La Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal parlamento.

I componenti dell'Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.

Essi, per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.

La legge disciplina l'attività della Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti"».

11.0.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione in materia di soppressione delle Province)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

3. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera *p)*, la parola: ", Province" è soppressa;

b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province" sono soppresse.

4. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le segunti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le Province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: ", Province" è soppressa.

5. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e sesto, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: "alle Province," sono soppresse;

c) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa.

6. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.

7. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.

8. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato».

11.0.830 (*già* em. 10.0.1)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione";

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane».

Conseguentemente, nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: «le Province,» *sono soppresse.*

11.0.208

FISTAROL

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dalle Province" sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: "le Province" sono soppresse».

11.0.209

RUTELLI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA CRISTINA, MILANA, RUSSO, STRANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. L'articolo 116, comma terzo, della Costituzione è abrogato».

11.0.831 (*già* em. 10.0.1)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Abrogazione dell'articolo 116 della Costituzione)

1. L'articolo 116 è abrogato».

11.0.210
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modificazione dell'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata"».

11.0.211
DEL PENNINO, AMATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionalie profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informtivo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

z) protezione civile;

aa) commercio con l'estero;

bb) professioni;

cc) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

11.0.212

FLERES

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato, dalle Regioni e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comtmitario e dagli obbIiglli internazionali. Essa esercita, analogamente alle Regioni i poteri, i compiti e le funzioni conferitegli dagli articoli 75, 83, 121, 122, 123, 126, 127, 132, 133, 138 della Costituzione e dalle leggi dello Stato.";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Spetta alle Regioni ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.";

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le Regioni, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.";

d) il sesto comma è sostituito dal seguente: "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni e alla Città Metropolitana di Roma Capitale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni e alla Città Metropolitana di Roma Capitale in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno

potestà regolamentare in ordine aUa disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.";

e) il settimo comma è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali e deIla Città Metropolitana di Roma Capitale rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.";

f) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "La legge regionale e della Città Metropolitana e di Roma Capitale ratifica le intese della Regione e di Roma Capitale con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni anche con individuazione di organi comuni.";

g) il nono comma è sostituito dal seguente: "Nelle materie di sua competenza la Regione e la Città Metropolitana di Roma Capitale può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

11.0.213

RUTELLI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA CRISTINA, MILANA, RUSSO, STRANO

*Dopo l'***articolo***, inserire iI seguente:*

«Art. 11-*bis*.

All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1 Al comma secondo,

alla lettera *a)*, dopo le parole: "rapporti internazionali dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e delle Regioni" e dopo le parole: "rapporti dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e delle Regioni";

alla lettera *e)*, dopo le parole: "perequazione delle risorse finanziarie" sono aggiunte le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

alla lettera *m)*, prima delle parole: "determinazione dei livelli essenziali," sono aggiunte le seguenti: "tutela della salute e";

alla lettera *o)*, dopo le parole: "previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", complementare ed integrativa";

dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

"*t)* commercio con l'estero;

u) tutela e sicurezza del lavoro;

v) grandi reti dì trasporto e navigazione;

z) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

4. Al comma terzo, sono soppresse le parole da: "rapporti internazionali" a "sicurezza del lavoro"; da "grandi reti di trasporto e di navigazione"; da "produzione, trasporto e distribuzione" a "sistema tributario" e dopo le parole: "sostegno all'innovazione per i settori produttivi;" è aggiunta la seguente: "turismo;" e dopo le parole: "porti e aeroporti civili;" sono aggiunte le seguenti: "infrastrutture di interesse regionale;";

le parole: "tutela della salute" sono sostituite dalle seguenti: "organizzazione territoriale dell'offerta sanitaria".

5. Al comma nono, sono soppresse le parole: "accordi con Stati e";

6. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Qualora ricorra un preminente interesse nazionale, lo Stato può comunque esercitare la potestà legislativa anche nelle materie di competenza regionale"».

11.0.214

VITALI, PASTORE, SARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera *o)* è sostituita con la seguente: «*o)* ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale»;

b) al secondo comma, dopo la lettera *s)*, sono aggiunte le seguenti:

"*s-bis)* grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

s-quater) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

s-quinques) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale";

c) al terzo comma le parole: «e sicurezza», "professioni", "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "ordinamento della comunicazione" e trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono soppresse;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente: «Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica».

11.0.215

FISTAROL

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera *p)* la parola: "Province" è soppressa;

b) al quinto comma, le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al sesto comma, le parole: ", le Province" sono soppresse».

11.0.832 (*già* em. 10.0.1)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, lettera *p*, le parole: ", Province e Città metropolitane" sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni"».

11.0.216

VALDITARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. Al comma secondo dell'articolo 117 aggiungere le seguenti lettere:

t) grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) ordinamento della comunicazione, ad esclusione della comunicazione locale;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

z) previdenza complementare e integrativa;

aa) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali di interesse nazionale.»

2. Il comma terzo dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"».

11.0.833

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) al primo comma, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: ", Città metropolitane. Province" sono soppresse».

11.0.217

FISTAROL

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: "Province" è soppressa».

11.0.218

RUTELLI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA CRISTINA, MILANA, RUSSO, STRANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Al comma, terzo, le parole: «*b)* e *h)*» sono sostituite dalle parole: «*b), h)* e *m)*».

11.0.834

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi primo e sesto, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano";

3) al quarto comma, le parole: ", alle Province, alle Città metropolitane" sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: ", Province, Città metropolitane" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese."».

11.0.219

FISTAROL

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: "alle Province" sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa;
e) al sesto comma, le parole: "le Province," sono soppresse».

11.0.220
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modificazione dell'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono abrogati il comma terzo e il comma quinto».

11.0.835
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica dell'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120 della Costituzione, al secondo comma, le parole: ", delle Città metropolitane, delle Province" sono soppresse».

11.0.221
FISTAROL

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse».

11.0.222
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Limiti al numero e all'indennità dei Consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione."».

11.0.223
FISTAROL

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente.».

11.0.836
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione, al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "o a una Giunta regionale" sono inserire le seguenti: ", a un Consiglio o a una Giunta comunale";

2) dopo le parole: "o ad altra Giunta regionale", sono inserite le seguenti: "ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,"».

11.0.224

FISTAROL

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le regioni e i comuni"».

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

(Modifica all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica».

EMENDAMENTO

12.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «paritetica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.200

POLI BORTONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica dell'articolo 131 della Costituzione)

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia; Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Principato di Salerno; Puglia; Salento; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna».

12.0.201

FLERES

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"È costituita altresì la città metropolitana di Roma capitale, il cui territorio corrisponde all'area dell'attuale comune di Roma ed a quella dei comuni della provincia di Roma che vi aderiscono. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento"».

12.0.830

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane"».

12.0.202

VALDITARA, DE ANGELIS

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 132 della Costituzione)

1. Il comma primo dell'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Le regioni hanno almeno cinquecentomila d'abitanti, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 116. Con legge ordinaria, sentiti i rispettivi consigli regionali coinvolti, vengono stabilite le modalità con cui aggregare i territori delle Regioni soppresse"».

12.0.203

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Istituzione di nuove regioni)

1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali

deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco"».

12.0.831

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 132 della Costituzione)

1. All'articolo 132 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "della Provincia o delle Province interessate e" sono soppresse, e le parole: "Province e" sono sostituite dalla seguente: "i"».

12.0.832

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 133 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

12.0.833

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma l, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego. conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. li trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere alloro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

12.0.204
FISTAROL

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato";

b) dopo il secondo comma sono aggiunti, infine i seguenti:

"Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali"».

12.0.205
VALDITARA, DE ANGELIS

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. Il comma secondo dell'art. 133 è sostituito dal seguente:

"La Regione, sentite le popolazioni interessate, con sue leggi istituisce nel proprio territorio Comuni con non meno di 5.000 abitanti, modificando le circoscrizioni e denominazioni dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti e conservando la toponomastica dei luoghi"».

12.0.206
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Composizione della Corte Costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte Costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune."».

12.0.207
PALMA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, la parola: "supreme" è soppressa».

12.0.208
CALDEROLI, DIVINA
Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 136. - La Corte Costituzionale assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.

L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi

sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.

L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consiglio regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali"».

12.0.400/1 (*già* em. 7.0.200/1)

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 12.0.400, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso numero dei componenti di ciascuna Camera, nei medesimi termini, condizioni e forme, può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale quando ritenga che una o più .disposizioni contenute in un decreto legislativo importino eccesso o violazioni alla legge di delega».

12.0.400 (*già* em. 7.0.200)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

12.0.500/1 (testo corretto)
BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 12.0.500, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega».

12.0.500
GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà"».

12.0.209
SALTAMARTINI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il primo comma è sostituito dal seguente:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione";

b) il terzo comma è abrogato».

12.0.210

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Revisione costituzionale)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto *referendum* popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a *referendum* popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera del deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del *referendum* popolare deliberativo di revisione costituzionale".

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a *referendum* popolare deliberativo siano ammissibili al sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come Introdotto dalla presente legge costituzionale.

3. Fino alla data di entrata In vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del *referendum* popolare deliberativo di revisione costituzionale ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di *referendum* previsti dalla Costituzione».

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Soppresso (*)

(Disposizioni finali)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119 della Costituzione. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

(*) Approvato l'emendamento 2.550 (testo 2), nel testo emendato, soppressivo dell'articolo. Cfr. seduta n. 753.

EMENDAMENTI

13.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.- (*Disposizioni finali*). - *1.* Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere sulle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, terzo comma, 118, secondo e terzo comma e 119, qualora il Senato esamini il disegno di legge».

13.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «paritetica».

13.202

BATTAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, su proposta della Giunta,».

13.203

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, su proposta della Giunta,».

13.204

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta delta Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti,» *inserire le seguenti:* «, nonché da rappresentanti dei Comuni e delle Città metropolitane che compongono la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

13.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, terzo periodo con il seguente: «Il Presidente della Commissione è eletto tra i propri componenti».

13.206

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sui disegni di legge» *sono inserite le seguenti:* «, sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo,».

13.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «117, terzo comma,» *inserire le seguenti:* «118, commi secondo e terzo,».

13.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «Nel caso in cui la Commissione abbia espresso parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni o riformulazioni su un testo o su un emendamento, e la Commissione in sede referente non si sia adeguata, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui l'esame del disegno di legge sia svolto in sede deliberante o redigente, il mancato adeguamento al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali determina la rimessione in Assemblea».

13.209

CALDEROLI, DIVINA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la

Commissione di cui al comma 1 può presentare un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione contestuale in ciascuna Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.200
D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione)

1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata "Assemblea", con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica Italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione Europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali Regioni, aree metropolitane, province e comuni.

2. L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.

3. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera del deputati.

4. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

5. le elezioni per l'Assemblea Costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio del ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle Camere previste al termine della XVI legislatura.

6. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

7. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Glulia;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrlzione, capoluogo Palermo: Sicilia

f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.

8. L'assegnazione del numero del seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 7 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea.

9. La determinazione del seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo del seggi si tiene conto dei quozienti interi e del più alti resti.

10. L'attribuzione del seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

11. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista viene depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

12. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

13. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica. .

14. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 13 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

15. Al membro dell'Assemblea che cessi di fame parte a seguito di opzione o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

16. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica.

17. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei llavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

18. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

19. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

20. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

21. In Assemblea e nelle commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

22. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera del deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

23. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta del componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*. Partecipano al *referendum* i cittadini elettori per la Camera del deputati.

25. Qualora sia richiesto il referendum al sensi del comma 24, è promulgato li testo sottoposto a referendum che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il referendum è promulgato il testo approvato al sensi del comma 23. Il testo promulgato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum* ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

26. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

27. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

28. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale approvato dall'Assemblea si chiude la legislatura in corso alla medesima data».

13.0.201

FLERES, VIESPOLI, POLI BORTONE, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Istituzione dell'Assemblea Costituente)

1. È istituita l'Assemblea Costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica Italiana, l'adeguamento, il rafforzamento e l'ampliamento dei diritti costituzionali, anche in chiave internazionale, nonché per rendere più efficienti ed efficaci le varie istituzioni attraverso le quali è organizzato lo Stato.

2, L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione i principi fondamentali e le disposizioni della prima parte della Costituzione della Repubblica italiana, salve le specificazioni di cui ai commi 3 e 4.

3. L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione la forma di Stato repubblicana.

4. L'Assemblea Costituente può recare modifiche alle seguenti disposizioni della parte prima della Costituzione:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente e delle specie animali;

b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed agli organismi internazionali;

c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 29, in tema di diritti individuali;

e) articolo 41, in tema di tutela della libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

5. L'Assemblea Costituente è composta da un numero di membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e segreto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati in ragione di uno ogni 500,000 abitanti o frazione superiore a 250.000 per ciascuna circoscrizione elettorale. I requisiti per l'elettorato attivo sono i medesimi previsti per la Camera dei deputati, quelli per l'elettorato passivo sono quelli previsti per il Senato della Repubblica.

6. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:

1) Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, capoluogo Torino;

2) Lombardia, capoluogo Milano;

3) Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, capoluogo Venezia;

4) Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, capoluogo Bologna;

5) Lazio, capoluogo Roma;

6) Puglia, Basilicata, Calabria, capoluogo Bari;

7) Campania, Abruzzo, Molise, capoluogo Napoli;

8) Sicilia, capoluogo Palermo;

9) Sardegna, capoluogo Cagliari.

L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale.

7. Con successiva legge saranno indicate le modalità di elezione e di presentazione di liste e candidati nel rispetto dei principi di pari opportunità di genere, proporzionaiità nell'attribuzione dei seggi, sbarramento per l'accesso all'attribuzione dei seggi non superiore al 2%.

8. La carica di membro dell'Assemblea Costituente è incompatibile con quella di membro del Governo, Parlamentare europeo, presidente, consigliere o assessore regionale, parlamentare nazionale. Ai membri dell'Assemblea Costituente sono estese le altre incompatibilità previste dalla Costituzione e dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

9. Il nuovo testo della Costituzione è sottoposto a referendum popolare entro sei mesi dalla sua adozione da parte dell'Assemblea Costituente.

10. L'Assemblea Costituente è sciolta 24 mesi dopo la sua prima seduta, i suoi componenti non sono eleggibili ad alcuna delle cariche previste dal comma 8.

13.0.660

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica)».

13.0.661

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.

2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

c) articolo 13. in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori».

13.0.662

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-*ter* sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati».

13.0.663

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-*ter* è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura».

13.0.664

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-*quinquies*, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di *referendum*.

2. La legge sottoposta a *referendum* è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi».

13.0.665

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI Alberto, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-*quinquies*, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-*ter*, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Chiti, Ciampi, Colombo e Filippi Alberto.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Ceccanti, per attività della 1ª Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 14 giugno 2012, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 27 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(COM(2011)651 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni del mercato (COM(2011) 654 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 165).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari e internazionali – con lettere in data 28 giugno e 9 luglio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le seguenti deliberazioni:

n. 6/2012 del 28 giugno 2012 concernente la «Gestione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio». La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 864);

n. 7/2012 concernente la «Mancata emanazione delle modalità applicative dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili». La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (Atto n. 865).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna:

risoluzione sulla «Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione europea Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dai servizi per la persona e la famiglia».

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 108).

€ 7,80